



ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PANCRAZIO SALENTINO

SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO
AMBITO TERRITORIALE N. 11
Via Cialdini, 5 – 72026 San Pancrazio Salentino (BR)
e-mail: bric82400a@istruzione.it - Pec:
bric82400a@pec.istruzione.it

sito web: http://www.icsanpancrazio.edu.it/ Cod. Fisc.: 91071270747 - Tel/Fax.: 0831/666037



Prot. n. (vedi segnatura)

Al personale a all'utenza Genitori e studenti

CIRC. NUM. 196

OGGETTO: Chiarimenti all'introduzione dell' "inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori" ex art. 12 DL 123/2023, Introduzione art. 570-ter codice penale e modifica art. 114 TU

Si informano i genitori/titolari della responsabilità genitoriale dei minori che la conversione in legge del cd decreto CAIVANO (DL 123/2023) ha apportato alcune significative novità in relazione all'applicazione del controllo sull'osservazione dell'obbligo scolastico di cui sono investiti gli istituti scolastici assieme alle amministrazioni di competenza.

Ad integrazione di quanto previsto dal Regolamento di istituto e del protocollo operativo di monitoraggio, si porta a conoscenza quanto previsto dal novellato c. 4 dell'art. 14 del Testo unico sulla scuola Dlgs 297/1994:

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Rimangono valide le deroghe definite in senso al Collegio dei docenti per le situazioni conclamate e accertate (ricovero/ospedalizzazione, studenti atleti, studenti/artisti, ecc.).

Per maggiori chiarimenti su quanto previsto per l'elusione di tale obbligo, si rinvia alla normativa in allegato, senza pretesa di esaustività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Paolo ANTONUCCI **Codice Penale** Art. 570-ter. Introdotto dall'articolo 12 del DL 123/2023 (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori).

Il responsabile dell'adempimento dell' *obbligo di istruzione* che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, (comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo) 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, ((la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione,))o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'((obbligo di istruzione)) che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, ((comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo)) 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'((obbligo di istruzione)), non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Testo Unico scuola. Art. 114 Dlgs 297/1994

(Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione).

- 1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **il sindaco**, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, <u>individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.</u>
- 2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, **i dirigenti scolastici** trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

[OMISSIS]

- 4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
- 5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.
- 6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101 [assenze per motivazioni religiose *ndr*].

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[Omissis]

Codice di procedura penale. Art. 331

(Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio)

- 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
- 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
- 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
- 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.